



Ministero della Salute


DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Ministero della Salute

DGSAF

0005662-P-14/03/2014

I.1.a.e/2014/26



136266531

Registro - Classif:

Allegati: 1

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

Commissione europea - DG SANCO

Alberto.laddomada@ec.europa.eu

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III DSVETOC

Oggetto: Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale.

Si trasmette in allegato dispositivo recante l'argomento in oggetto che sostituisce il dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni e la sezione relativa a "Spostamento degli animali dalle aree soggette a restrizione" di cui alla nota prot. 17113 del 6 settembre 2013.

Si pregano le Regioni in indirizzo di dare massima e rapida diffusione del provvedimento ai Servizi veterinari.

Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE UFFICIO III

Dott. Vincenzo Ugo Santucci



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale.

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;

VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;

VISTO il comma 349, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche;

VISTO il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione Europea per l'anno 2014, approvato con decisione di esecuzione della Commissione 2013/722/UE;

VISTA la nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante "Blue Tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005";

VISTA la nota DGSAF prot. n. 17113 del 6 settembre 2013 con la quale sono state dettate disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale;

VISTO il Dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a partire dal 2012 nella Regione Sardegna si è verificata una grave recrudescenza della Blue tongue in seguito alla diffusione del sierotipo BTV1, medesimo ceppo circolante in Nord Africa, con la notifica di numerosi focolai clinici negli ovini e che il sistema di sorveglianza ha consentito di individuare puntualmente le aree interessate dalla nuova ondata epidemica tutt'ora in corso;

RILEVATO che a partire dal mese di settembre 2013 sono stati confermati ulteriori focolai di Blue tongue da sierotipo BTV1 nelle Regioni Sicilia, Liguria, Calabria e Campania, e che anche in questo caso la conferma della diffusione è stata messa in evidenza precocemente dal sistema di sorveglianza nazionale sopra citato;

PRESO ATTO del verbale dell'Unità di crisi per la Blue tongue del 27 febbraio 2014 approvato in data 12 marzo c.a. da parte delle Regioni e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie esotiche (CESME) nel quale sono esplicitate alcune richieste di modifica al dispositivo dirigenziale prot. n. 19053/2013 e s.m.i. con particolare riferimento alla disciplina delle movimentazioni da vita e da macello in ambito nazionale dei capi sensibili alla Blue tongue, tenuto conto anche dell'indisponibilità di presidi immunizzanti per alcuni dei sierotipi circolanti in Italia;

PRESO ATTO delle richieste avanzate dalle Associazioni di categoria in ordine all'adozione di misure più flessibili per facilitare le predette movimentazioni da vita e da macello da zone in restrizione per Blue tongue verso aree libere del territorio;

RITENUTO pertanto di sostituire il predetto dispositivo prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni e abrogare parte dell'Allegato I della nota prot. n. 17113 del 6 settembre 2013, in particolare la sezione relativa a "*Spostamento degli animali dalle aree soggette a restrizione*";

ACQUISITO il parere e sulla base della valutazione del rischio del CESME;

SI DISPONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento dispone misure di polizia veterinaria di lotta e controllo della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio nazionale e sostituisce il dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. La sezione relativa a "*Spostamento degli animali dalle aree soggette a restrizione*" di cui all'Allegato I della nota prot. n. 17113 del 6 settembre 2013 è soppressa.

Art. 2

(Zone soggette a restrizione)

1. Le zone soggette a restrizione per Blue tongue di cui all'Allegato A del presente provvedimento sono stabilite su base provinciale, e comunque in misura non inferiore ai 50 km di raggio.
2. Nel caso in cui sia confermata la presenza/circolazione di un sierotipo diverso da quelli già riportati nell'allegato A per quel territorio o un nuovo territorio, si applicano le misure restrittive previste in caso di riscontro di positività nei confronti degli altri sierotipi già circolanti.
3. L'allegato A può essere modificato con dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute sulla base dell'evoluzione epidemiologica della malattia in ambito nazionale ed internazionale e tenendo conto dei risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche e sulla base della valutazione del rischio effettuata dal CESME.

Art. 3

(Movimentazione)

1. La movimentazione degli animali dalle zone soggette a restrizione, è definita in conformità a quanto riportato all'Allegato B del presente provvedimento "*Linee guida per le movimentazioni in ambito nazionale di animali da vita ed animali destinati al macello*".
2. Le Regioni e Province autonome possono autorizzare le movimentazioni per "aree omogenee" di circolazione dei medesimi sierotipi dandone comunicazione al Ministero della salute e garantendo la tracciabilità della movimentazione.
3. L'allegato B può essere modificato con provvedimento del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute sulla base dell'evoluzione

epidemiologica della malattia in ambito nazionale e tenendo conto dei risultati della sorveglianza sierologica, entomologica e delle condizioni climatiche.


Art. 4
(Vaccinazione)

1. Le Regioni e Province autonome possono avviare nei territori di cui all'Allegato A, compatibilmente con le disponibilità di dosi vaccinali, un Piano di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini per il controllo della malattia e ai fini della movimentazione degli animali delle specie sensibili.
2. Il Piano di cui al comma 1 deve essere inviato dalle Regioni e Province autonome al Ministero della salute e al CESME per l'approvazione preventiva.
3. Le spese inerenti l'acquisto, lo stoccaggio, la distribuzione e la somministrazione dei vaccini per il Piano di cui al comma 1, sono a carico delle Regioni e Province autonome e devono essere rendicontate al Ministero della salute, che provvederà alla richiesta di un eventuale rimborso alla Commissione Europea nell'ambito dei piani cofinanziati e secondo le procedure di cui alla decisione 2009/470/CE.
4. Per l'effettuazione del Piano di vaccinazione di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome possono avvalersi di veterinari liberi professionisti appositamente formati e autorizzati.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle determinazioni della Commissione europea.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Romano Marabelli




Responsabile del procedimento:

Santucci Ugo - 06.59946734


email: u.santucci@sanita.it

Referenti del procedimento:

Francesca Pacelli

 Olivia Bessi

Zone di restrizione definite ai sensi del Reg. 1266/2007 della Commissione Europea e delle note della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari



REGIONE	PROVINCIA	SIEROTIPO
ABRUZZO	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 16
BASILICATA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 16
CALABRIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 4 - 9 - 16
CALABRIA	VIBO VALENTIA – REGGIO CALABRIA - CROTONE	BTV 1 – 2 – 4 – 9 – 16
CAMPANIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 16
CAMPANIA	SALERNO	BTV 1- 2- 16
LAZIO	ROMA – VITERBO	BTV 1 - 16
LAZIO	LATINA-FROSINONE	BTV 1
LIGURIA	LA SPEZIA	BTV 1
MOLISE	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 16
PUGLIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 9 - 16
SARDEGNA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1 - 2 - 4 - 16
SARDEGNA	OLBIA-TEMPIO	BTV 1 - 2 - 4 - 8 - 16
SICILIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1 - 2 - 4 - 9 - 16
TOSCANA	GROSSETO - MASSA – PISA- LIVORNO	BTV 1
UMBRIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 16

Data ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014

“Movimentazioni”

Divieti

In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 225/2003 e s.m., **è vietato** lo spostamento di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione di cui all’Allegato A del dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 e s.m. e i. verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario.

Il divieto di spostamento verso aree indenni del paese di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni **non si applica** ai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione per il solo sierotipo 16, in conformità con quanto determinato con nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante “Blue Tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005”.

Deroghe

In deroga al divieto di cui al paragrafo precedente, le movimentazioni sono consentite alle seguenti condizioni:

1. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione

1.1

Gli animali destinati alla macellazione possono essere spostati da una Provincia soggetta a restrizione per Blue tongue verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto sul territorio nazionale a condizione **che gli animali non provengano da aziende con infezione in atto e da aziende site in Comuni con infezione in atto.**

Gli animali così movimentati devono essere:

- scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di animali vaccinati, devono essere riportate le date dell’avvenuta vaccinazione;
- macellati nelle 24 ore dall’arrivo.

La ASL di partenza deve notificare almeno 24 ore prima del carico degli animali alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l’arrivo degli animali e l’avvenuta macellazione entro 48 ore dalla stessa alla ASL di origine.

I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1266/2007 e s. m. e i.. L’elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato dalla DGSAF del Ministero della salute sulla base delle richieste pervenute dai Servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue.

1.2

In deroga a quanto previsto al punto 1.1. gli animali destinati alla macellazione, provenienti da aziende site in Comuni con infezione in atto, possono essere movimentati verso qualsiasi stabilimento di macellazione designato situato sul territorio nazionale purché siano:

- vaccinati nei confronti del(i) sierotipo(i) che ha(hanno) determinato l’inclusione del Comune tra quelli con infezione in atto.

Gli animali così movimentati devono essere:

- scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di animali vaccinati, devono essere riportate le date dell'avvenuta vaccinazione;

- macellati nelle 24 ore dall'arrivo.

La ASL di partenza deve notificare almeno 24 ore prima del carico degli animali alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore dalla stessa alla ASL di origine.

I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1266/2007 e s. m. e i.. L'elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato dalla DGSAF del Ministero della salute sulla base delle richieste pervenute dai Servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue.

1.3

In deroga a quanto previsto ai punti 1.1. e 1.2 gli animali destinati alla macellazione, provenienti da aziende site in Comuni con infezione in atto, possono essere movimentati verso qualsiasi stabilimento di macellazione designato situato sul territorio nazionale purché siano:

1.3.1 SPECIE BOVINA E BUFALINA

- scortati dal Modello IV compilato elettronicamente tramite le apposite funzionalità previste nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica. In alternativa alla compilazione del modello IV elettronico e sino a quando i Servizi veterinari delle regioni interessate non avranno attivato tutte le procedure necessarie, la notifica nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica dell'avvenuta uscita degli animali dall'azienda di partenza, con indicazione degli estremi del mattatoio di destino, dovrà essere effettuata non più tardi di 24 ore dopo la spedizione degli animali stessi. E' compito del responsabile del mattatoio verificare che tale notifica sia stata puntualmente effettuata, in caso contrario deve escludere dalla macellazione tali animali ed informare contestualmente il Servizio veterinario per il seguito di competenza;

- macellati nelle 24 ore dall'arrivo;

- inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione;

- movimentati nelle ore diurne (8-17 ora legale) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali.

1.3.2 SPECIE OVINA E CAPRINA

- scortati dal Modello IV ;

- macellati nelle 24 ore dall'arrivo;

- inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione;

- movimentati nelle ore diurne (8-17 ora legale) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali.

La ASL di partenza deve notificare (via telefonica, via e-mail o via fax) almeno 24 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione, la quale darà il suo consenso e comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore alla ASL di origine.

Gli animali trasportati secondo le disposizioni precedenti (cap. 1.1, 1.2 e 1.3) non devono mostrare segni clinici di malattia. Nel caso di carichi multipli, la partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i Modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e mantenuti agli atti.

I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato IV del Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i.. L'elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato dalla DGSAF del Ministero della Salute sulla base delle richieste pervenute dai servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue.

Per quanto riguarda gli agnelli e i capretti destinati alla immediata macellazione (nelle 24 ore dall'arrivo), le Regioni e Province autonome possono consentire, nel proprio ambito di competenza, **la spedizione** di detti animali anche se provenienti da territori sottoposti a restrizione per i sierotipi BTV 1, 2, 4, 8 e 9 ed epidemiologicamente sconosciuti.

Tale movimentazione dovrà comunque avvenire nel rispetto degli orari di trasporto (8-17 ora legale), della pre-notifica, dell'invio e della comunicazione della avvenuta macellazione.

2. Movimentazioni di animali da vita di età superiore ai 90 giorni

2.1

Per quanto riguarda la movimentazione da vita **di animali di età superiore ai 90 giorni** appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da aziende situate nei territori di cui all'Allegato A e destinati ad aziende situate in aree indenni, è consentita alle seguenti condizioni:

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 60 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per bluetongue;

oppure

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 28 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica effettuata almeno 28 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena;

oppure

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 7 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova diretta di identificazione dell'agente virale o del suo genoma effettuata almeno 7 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena;

oppure

- gli animali non provengono da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o da aziende con infezione in atto, o da aziende ricadenti in Comuni con infezione in atto e sono stati correttamente vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione e sono ancora nel periodo d'immunità come indicato dalle specifiche del vaccino. L'avvenuta vaccinazione deve essere riportata sul passaporto previsto per la specie bovina e bufalina, o sul modello IV per le altre specie.

Inoltre, gli animali devono essere:

- scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di caso di ovini e caprini, devono essere riportate le date dell'avvenuta vaccinazione;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti.

2.2

In deroga a quanto disposto al precedente punto 2.1, in via transitoria e in considerazione dell'attuale assenza di disponibilità di vaccino per sierotipi virali diversi dal BTV1 e BTV8, nel caso in cui **gli animali provengano da aziende o territori ricadenti in Province soggette a restrizione per tutti gli altri sierotipi diversi dal BTV1 e BTV8** è consentita la movimentazione

degli animali sensibili alla Blue tongue verso il restante territorio nazionale a condizione **che gli animali non provengano da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o da aziende con infezione in atto o da aziende site all'interno di Comuni con infezione in atto.**

Inoltre, gli animali devono essere:

- scortati dal Modello IV;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti.

Nel caso di animali spostati secondo la presente procedura la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull'azienda di destino che comunicherà l'arrivo degli animali alla ASL di origine.

2.3

Inoltre, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del sierotipo BTV1 del virus, la movimentazione da vita di animali di età superiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti **da aziende site in Comuni con infezione in atto** è consentita alle seguenti condizioni:

- gli animali non devono mostrare segni clinici di malattia e l'azienda di partenza non deve essere un'azienda sede di focolaio;
- gli animali sono stati correttamente vaccinati nei confronti del sierotipo 1 del virus e sono ancora nel periodo di immunità come indicato dalle specifiche del vaccino. L'avvenuta vaccinazione deve essere riportata sul passaporto previsto per la specie bovina e bufalina, o sul modello IV per le altre specie;
- gli animali devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti verso altri allevamenti o transiti presso stalle di sosta nei 60 giorni successivi l'arrivo;
- gli animali devono essere movimentati nelle ore diurne (8-17 ora legale) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali;
- la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull'azienda di destino che comunicherà l'arrivo degli animali alla ASL di origine;

Nel caso di carichi multipli, la partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i Modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sull'azienda di destino e mantenuti agli atti.

3. Movimentazioni di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni

3.1

Per quanto riguarda la movimentazione di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue e provenienti da aziende situate nei territori di cui all'Allegato A e destinati ad aziende situate in aree indenni, in considerazione dell'impossibilità di vaccinare tali animali per l'interferenza con l'immunità passiva conferita dalla madre, tale spostamento è consentito alle seguenti condizioni:

- gli animali non provengono da aziende con infezione in atto o da aziende site in Comuni con infezione in atto;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti;
- gli animali devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti o transiti presso stalle di sosta nei 60 giorni successivi l'arrivo;
- gli animali soddisfano altre adeguate garanzie sanitarie indicate dai Servizi veterinari delle Regioni di destino sulla base di una valutazione dei rischi da essi svolta.

4. Condizioni generali

Le stesse condizioni previste per la movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue dalle province soggette a restrizione verso aree indenni, si applicano per lo spostamento verso altre province soggette a restrizione allorquando la restrizione della provincia di partenza riguardi uno o più sierotipi per i quali la provincia di destinazione è da considerarsi indenne.

Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta situate nel raggio di 4 km dall'azienda sede di focolaio è consentito esclusivamente nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui al paragrafo 3 del presente dispositivo.

Le stalle di sosta dalle quali partono i carichi che non rispettano le modalità prescritte dal presente dispositivo, oltre ad essere segnalate puntualmente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), devono essere oggetto dei conseguenti provvedimenti straordinari fino alla valutazione dell'eventuale sospensione delle attività.

Si ricorda che, in base a quanto riportato dal dispositivo dirigenziale prot. n. 17113 del 6 settembre 2013 recante disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale, i “territori con infezione in atto” sono definiti come i territori dei Comuni compresi nel raggio di 4 chilometri da una azienda con un caso **sospetto** o **confermato** di Blue tongue. La determinazione dei Comuni con infezione in atto deve essere effettuata dal servizio veterinario della ASL contestualmente con la notifica di un “sospetto” di Blue tongue, senza attendere l'eventuale pubblicazione dal parte del CESME a seguito della conferma diagnostica.

Per quanto riguarda il divieto di movimentazione dai territori “epidemiologicamente sconosciuti”, in deroga a tale divieto le regioni e province autonome possono disporre regole per la movimentazione degli animali da tali territori, a patto che garantiscano la permanenza di tali animali all'interno della regione di appartenenza e che venga effettuata ogni attività utile per assicurare la vigilanza veterinaria permanente.

Si raccomanda di provvedere all'inserimento e aggiornamento nel Sistema Informativo Nazionale BT (SIN-BT) di tutti i dati relativi alla vaccinazione.